

I fondi per il Tpl con il parere delle regioni. Sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con una sentenza ha stabilito che i fondi statali destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale devono essere distribuiti sulla base di intese con le regioni.

Nei giorni scorsi la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 211/2016, ha censurato il comma 224 della l. 190/2014.

La norma, vigente fino al 2016, prevedeva che il riparto delle risorse stanziato nel bilancio statale per favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al tpl fossero ripartite sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

I criteri seguiti nella ripartizione facevano riferimento: migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati; condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari; entità del cofinanziamento regionale e locale; posti/km prodotti.

Su istanza della regione Campania (che ha ritenuto la norma lesiva delle sue prerogative) la suprema Corte ha accolto il ricorso: i giudici della consulta hanno chiarito che, nelle materie che rientrano nella competenza residuale delle regioni (come il tpl) occorre la «previa intesa» in Conferenza, al fine di garantire il più ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale.

Dal prossimo anno, dunque, le relative risorse confluiranno in un fondo più ampio da distribuire «previa intesa».